

TRIBUNALE

Sentenza del Tribunale del 17 maggio 2013 — Parker ITR e Parker-Hannifin/Commissione

(Causa T-146/09) ⁽¹⁾

(«Concorrenza — Intese — Mercato europeo dei tubi marini — Decisione che constata un'infrazione all'articolo 81 CE e all'articolo 53 dell'accordo SEE — Fissazione dei prezzi, ripartizione del mercato e scambi d'informazioni commerciali sensibili — Imputabilità del comportamento illecito — Ammende — Orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 — Legittimo affidamento — Tetto massimo del 10 % — Circostanze attenuanti — Cooperazione»)

(2013/C 189/29)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Parker ITR Srl (Veniano, Italia) e Parker-Hannifin Corp. (Mayfield Heights, Ohio, Stati Uniti) (rappresentanti: avv. ti B. Amory, F. Marchini Càmia e F. Amato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente N. Khan, V. Bottka e S. Noë, successivamente S. Noë e R. Sauer, agenti)

Oggetto

In via principale, una domanda di annullamento parziale della decisione C (2009) 428 def. della Commissione, del 28 gennaio 2009, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 81 [CE] e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/39406 — Tubi marini), nella misura in cui tale decisione riguarda le ricorrenti, e, in subordine, una domanda di annullamento o di riduzione sostanziale dell'ammenda ad esse inflitta in detta decisione.

Dispositivo

- 1) L'articolo 1, lettera i), della decisione C(2009) 428 def. della Commissione, del 28 gennaio 2009, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 81 [CE] e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/39406 — Tubi marini), è annullata nella parte in cui la Commissione europea ha constatato che la Parker ITR Srl aveva partecipato all'infrazione per il periodo precedente al 1° gennaio 2002.
- 2) L'articolo 2, lettera e), della decisione C(2009) 428 def. è annullato.
- 3) L'importo dell'ammenda inflitta alla Parker ITR è stabilito in EUR 6 400 000, per il quale la Parker-Hannifin Corp. è solidalmente responsabile a concorrenza dell'importo di EUR 6 300 000.
- 4) Il ricorso è respinto per il resto.

- 5) La Commissione è condannata a sopportare le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Parker ITR e dalla Parker-Hannifin.

⁽¹⁾ GU C 141 del 20.6.2009.

Sentenza del Tribunale del 17 maggio 2013 — Trelleborg Industrie e Trelleborg/Commissione

(Cause riunite T-147/09 e T-148/09) ⁽¹⁾

(«Concorrenza — Intese — Mercato europeo dei tubi marini — Decisione che constata un'infrazione all'articolo 81 CE e all'articolo 53 dell'accordo SEE — Fissazione dei prezzi, ripartizione del mercato e scambi d'informazioni commerciali sensibili — Nozione di infrazione permanente o ripetuta — Prescrizione — Certezza del diritto — Parità di trattamento — Ammende — Gravità e durata dell'infrazione»)

(2013/C 189/30)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Trelleborg Industrie SAS (Clermont-Ferrand, Francia) (causa T-147/09), e Trelleborg AB (Trelleborg, Svezia) (causa T-148/09) (rappresentanti: J. Joshua, barrister, e E. Aliende Rodríguez, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: N. Khan, V. Bottka e S. Noë, agenti)

Oggetto

In via principale, una domanda di annullamento parziale della decisione C (2009) 428 def. della Commissione, del 28 gennaio 2009, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 81 [CE] e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/39406 — Tubi marini), nella misura in cui tale decisione riguarda le ricorrenti, e, in subordine, una domanda di annullamento o di riduzione sostanziale dell'ammenda ad esse inflitta in detta decisione.

Dispositivo

- 1) L'articolo 1, lettere g) e h), della decisione C(2009) 428 def. della Commissione, del 28 gennaio 2009, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 81 [CE] e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/39406 — Tubi marini), è annullata nella parte relativa al periodo tra il 13 maggio 1997 e il 21 giugno 1999.
- 2) Il ricorso dev'essere respinto per il resto.